



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

**CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA NELL'AMBITO
DELLA RICERCA TECNOLOGICA**

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Bando 22203/2020

Concorso per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca
nell'ambito della ricerca tecnologica

IL PRESIDENTE
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

- visto il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Veneto 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 12/12/2014 con Decisione di Esecuzione C (2014) 9751 final;
- vista la delibera della Giunta regionale del Veneto (di seguito DGR) n. 1463 dell'8 ottobre 2019, con cui viene approvato un avviso pubblico a valere sull'asse 1 - Occupabilità del Programma Operativo Regionale 2014-2020 per la presentazione di progetti di ricerca post-universitaria;
- vista il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 231 del 10 marzo 2020, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto cod. 2105-0019-1463-2019, titolo: "Industrializzazione della produzione di cavità acceleratrici risonanti senza saldatura", e che prevede l'attivazione di n. 2 assegni di ricerca di cui 1 presso l'INFN;
- visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che attribuisce, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- visto il Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni conferiti dalle Università, da altri Enti vigilati dal MIUR e da enti privati previa stipula di apposito accordo, contratto o convenzione con l'INFN, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14786, in data 30 maggio 2018;

D I S P O N E

Art. 1

PARTE GENERALE

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio - che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza - a n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca tecnologica, da usufruire presso i Laboratori Nazionali di Legnaro dell'I.N.F.N. sul seguente tema di ricerca:

“Sviluppo della produzione di cavità acceleratrici risonanti senza saldatura mediante tornitura in lastra in collaborazione con l'azienda Piccoli srl”

“Development of the production of seamless resonant cavities by spinning in collaboration with Piccoli srl”

L'assegno di ricerca, di durata annuale, è finanziato con i fondi Progetto 2105-0019-1463-2019, POR FSE 2014-2020 Veneto *“Industrializzazione della produzione di cavità acceleratrici risonanti senza saldatura”* Codice CUP I24I20000160002 - SEAMLESS_FE.

Sono previste attività da svolgersi presso aziende con sede nella Regione Veneto, in particolare è previsto un periodo di permanenza presso *la sede del Partner aziendale Piccoli S.r.l. di Noale (VE)* di durata da concordare anche in relazione alle disposizioni di legge relative all'emergenza dovuta all'epidemia del virus Covid-19.

L'assegnatario dovrà fornire un report conclusivo sull'attività svolta, che ne evidenzii i risultati conseguiti, accompagnato da un abstract di ricerca.

Al termine del percorso di ricerca, l'assegnatario dovrà produrre una “storia di ricerca” che elaborata con un linguaggio semplice e arricchita da immagini e foto dell'attività svolta nel percorso di ricerca, darà conto dei risultati raggiunti e potrà essere utilizzata per far conoscere al grande pubblico il tema della ricerca e i risultati raggiunti.

Inoltre, il destinatario dell'assegno dovrà impegnarsi a partecipare ai diversi eventi di presentazione e diffusione degli esiti della ricerca che saranno realizzati anche sotto la regia regionale.

Copia del bando di concorso sarà disponibile presso le sedi delle Strutture I.N.F.N e sul sito Internet <http://www.ac.infn.it/>.

L'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso I.N.F.N., utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione

dell'I.N.F.N..

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che sono iscritti, per tutto il periodo di durata del percorso di ricerca (12 mesi) a: corsi di laurea triennale, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, master universitari, sia in Italia che all'estero.

Non possono essere cumulati, inoltre, ad altre borse o indennità di studio a qualsiasi titolo conferite nello stesso arco temporale di svolgimento dell'attività di ricerca.

Nell'ambito della presente iniziativa è possibile ammettere i dottorandi solo nel caso in cui venga sospeso il relativo percorso di dottorato per tutta la durata dell'assegno finanziato dalla Regione.

Qualora il candidato dell'Assegno di Ricerca sia parente entro il quarto grado ovvero affine entro il secondo grado di un dipendente o associato con incarico di ricerca nella struttura presso la quale è aperta la selezione, deve darne comunicazione scritta prima delle procedure concorsuali.

Art. 2

DURATA E IMPORTO

La durata dell'assegno è annuale.

L'importo annuo lordo dell'assegno è stabilito nella somma di € 20.948,22 al netto degli oneri a carico dell'INFN, ed è corrisposto in rate mensili posticipate. All'assegnatario, inoltre, sono estesi i servizi, compreso il servizio mensa, secondo le norme e alle condizioni vigenti nella Struttura assegnata.

L'assegnatario inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale I.N.F.N..

Art. 3

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per la partecipazione al concorso è richiesto:

- il possesso della laurea conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99 oppure della Laurea Specialistica oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04, in Ingegneria dei Materiali, Ingegneria Meccanica o titolo equivalente conseguito all'estero.

Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituto Superiore italiani o presso Università o Istituto Superiore stranieri.

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire a l'I.N.F.N. di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.

I candidati possono presentare domanda entro e non oltre il compimento del 35^{esimo} anno di età.

Il candidato deve possedere il titolo e lo status di disoccupato/inoccupato.

Si precisa che sono in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione si rimanda al combinato disposto dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e dell'articolo 4, comma 15-quater del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) e s.m.i.

La condizione è verificata dai Centri per l'Impiego presso i quali i candidati si rivolgeranno.

Ai Centri per l'Impiego del Veneto, a cui devono rivolgersi i candidati per sottoscrivere il patto di

servizio, spetta pertanto la verifica dello stato di disoccupazione sopra richiamato.

È prevista l'esclusione dal concorso nel caso in cui alla domanda di partecipazione non sia allegata la dichiarazione relativa al suddetto status di disoccupati/inoccupati, di cui al successivo art. 4.

Non può essere destinatario di assegni di ricerca il personale di ruolo dell'Istituto.

Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.

La valutazione del possesso di tali requisiti è affidata al Direttore della Struttura interessata.

L'assegno di ricerca non può essere attribuito a chi abbia già utilizzato assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, per un periodo di sei anni; dal calcolo dei sei anni sono esclusi i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Nel caso in cui il candidato risultato vincitore abbia già maturato assegni per un periodo inferiore a sei anni, l'assegno di ricerca annuale e/o il suo eventuale rinnovo sarà conferito fino alla concorrenza del suddetto limite.

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA'

Ciascun candidato deve inviare la domanda di partecipazione, esclusivamente per via telematica, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso raggiungibile tramite il link: <https://reclutamento.infn.it/ReclutamentoOnline/>.

Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, il candidato può allegare alla domanda tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.

I candidati devono altresì allegare alla domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione relativa al proprio status di disoccupato/inoccupato di cui al precedente art. 3. La suddetta dichiarazione deve essere inserita, nello schema di domanda del concorso in oggetto, nella sezione Allegati, dopo aver inserito il Curriculum

Vitae, cliccando “Aggiungi nuovo”.

Al momento dell'eventuale stipula del contratto, sarà necessario presentare la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata da un Centro per l'Impiego.

Al termine della compilazione, ogni partecipante riceverà un messaggio automatico di conferma dell'esito positivo della sottomissione della domanda.

Il candidato dovrà stampare e firmare tale messaggio che dovrà essere consegnato il giorno stabilito per l'esame colloquio.

Il termine ultimo di presentazione delle domande sarà il giorno 6 luglio 2020 entro le ore 23:59.

E' prevista l'esclusione dal concorso delle domande inoltrate oltre il termine stabilito.

Le domande incomplete dei dati e degli allegati (files) non verranno prese in considerazione.

Art. 5

COMMISSIONE ESAMINATRICE, PUNTEGGI E TITOLI

La Commissione Esaminatrice è nominata con le modalità di cui all'art. 10 - comma 1 - del Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN.

La commissione giudica sui bandi per assegni da conferirsi presso la Struttura stessa, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica; nel caso in cui i lavori non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della commissione stessa, detto termine si intende automaticamente prorogato fino alla conclusione dei lavori.

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per l'esame-colloquio.

La valutazione dei titoli precede l'esame-colloquio.

I titoli valutabili sono:

- voto di laurea;
- conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- corso di dottorato o equivalente;
- diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, sia in Italia che all'estero;
- svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
- attività tecnologica e pubblicazioni.

L'eventuale possesso di un curriculum tecnologico-professionale che certifichi una precedente attività di ricerca, la cui valutazione è affidata all'INFN, e/o il possesso di titolo di dottore di ricerca, possono costituire titolo preferenziale.

L'INFN darà priorità a coloro che hanno almeno un anno di esperienza post-laurea all'estero.

La commissione stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione degli stessi e della relativa documentazione.

L'esame-colloquio verte su argomenti generali riferibili al tema di ricerca prescelto per la partecipazione al concorso, sulle esperienze maturate e sulle pubblicazioni eventualmente presentate.

L'esame-colloquio non si intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno 42 punti su 70.

La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio.

Art. 6

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

I candidati possono sostenere l'esame colloquio presso la sede dei Laboratori Nazionali di Legnaro oppure, mediante videoconferenza, presso una delle Strutture INFN di seguito elencate:

Sezione di Torino

Sezione di Firenze

Sezione di Roma

Sezione di Bari

Sezione di Catania

Sezione di Cagliari

I candidati che intendano avvalersi della possibilità di sostenere il colloquio in videoconferenza devono indicare all'atto della domanda una sola delle strutture riferite.

L'esame colloquio si svolgerà in data 29 luglio 2020 alle ore 9:30 presso i Laboratori Nazionali di Legnaro dell'INFN - sala Fortuna, viale dell'Università 2 - 35020 Legnaro (Padova).

L'elenco degli ammessi viene pubblicato almeno 15 giorni prima della discussione, alla pagina web del bando. La pubblicazione dell'avviso alla pagina web dedicata vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale a tutti i candidati ammessi, senza obbligo di ulteriore comunicazione dell'INFN.

I candidati verranno informati della pubblicazione di tale avviso tramite apposita comunicazione inviata all'indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione al concorso, prodotta in via telematica, tramite il sistema di preventiva autenticazione con inserimento di username e password.

L'INFN non assume alcuna responsabilità in merito al mancato ricevimento o mancata lettura dell'email. Sarà cura dei candidati tenersi informati consultando il sito del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

Per sostenere il colloquio i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità unitamente alla stampa del messaggio automatico di conferma, dell'esito positivo della sottomissione della domanda.

Non sono ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire il documento di riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validità.

Art. 7

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Qualora le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dovessero perdurare, tutte le riunioni delle commissioni esaminatrici e la valutazione per i titoli possano essere svolte, per tutti o alcuni dei componenti delle commissioni, in modalità telematica, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 247, comma 7 del d.l. 34/2020, e nel caso di esame colloquio, quest'ultimo possa svolgersi anche in videoconferenza, per tutti o alcuni dei componenti delle commissioni e dei candidati, non necessariamente presso le Strutture INFN indicate nei

suddetti bandi, con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3 del d.l. 34/2020.

Art. 8

GRADUATORIA

Al termine dei lavori, la commissione redige i verbali relativi alle riunioni, presentando una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente che ha sostenuto l'esame-colloquio e la relativa graduatoria di merito.

Sono inclusi nella graduatoria, secondo l'ordine della votazione complessiva a ciascuno attribuita, i soli candidati che, avendo superato l'esame colloquio, hanno riportato un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100.

A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:

- il candidato con voto di laurea più elevato;
- il candidato con il punteggio-colloquio più alto.

Art. 9

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Risulta vincitore il candidato risultato al primo posto nella graduatoria di merito di cui all'articolo 8.

Gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito sono approvati con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Istituto.

I giudizi finali sono resi pubblici mediante affissione all'albo della Struttura interessata.

Art. 10

UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria finale viene resa pubblica mediante pubblicazione alla pagina web del bando ed, in ogni caso, i candidati interessati riceveranno tramite e-mail con avviso di ricevimento, apposita

comunicazione dell'esito del concorso.

Al vincitore verrà contestualmente allegato il contratto di collaborazione all'attività di ricerca, da restituire via e-mail, opportunamente sottoscritto, entro il termine di quindici giorni dalla data di invio della comunicazione dell'esito del concorso

Ove il contratto non venga restituito nei termini fissati, il candidato è considerato rinunciatario.

L'originale del contratto verrà sottoscritto dal vincitore presso la Struttura di riferimento contestualmente all'inizio dell'attività di ricerca.

Ove i candidati siano risultati vincitori in più di una selezione devono, entro lo stesso termine, scegliere per quale tema accettare il contratto.

In conformità a quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 i candidati vincitori, prima di iniziare la propria attività, dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae con l'esclusione dei dati personale e/o sensibili, tramite un file in formato WORD trasformato in PDF (da evitare l'immagine realizzata con scansione o fotografia).

In caso di rinuncia alla stipula del contratto, o in caso di rinuncia successiva all'inizio dell'attività, *l'assegno per il tempo rimanente alla conclusione dell'intervento stesso, può essere conferito al candidato che segue il vincitore nella graduatoria di merito, in continuità con il progetto di ricerca già avviato, in conformità dell'art 16 punto 1 del DGR n. 1463 dell'8 ottobre 2019.*

Art. 11

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Al vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di collaborazione all'attività di ricerca e l'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla firma del contratto, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'I.N.F.N..

Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciatario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.

Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8

agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ASSEGNO

Art. 12

L'attività dell'assegnatario è svolta sotto la guida e direzione del responsabile della ricerca, progetto o esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.

L'assegnatario ha l'obbligo:

- di iniziare l'attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto;
- di proseguirla regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
- di osservare tutte le norme interne della Struttura I.N.F.N. di assegnazione e di seguire le direttive impartite dal responsabile di cui al primo comma del presente articolo;
- di armonizzare la propria condotta, in base a quanto previsto dall'art. 39, comma 2 del Regolamento del Personale dell'INFN, in modalità analoghe al personale dipendente, al Codice di Comportamento per la tutela della dignità delle persone, e di rispettare i principi contenuti negli articoli 25, 26 e 30 dello stesso Regolamento del Personale dell'INFN;
- di osservare, tra le altre, le norme interne dell'Ente emanate in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i..

Nel caso in cui l'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di

ricerca tecnologica prevista, il contratto può essere rescisso, con motivato provvedimento del Presidente dell'I.N.F.N..

Il provvedimento di cui al precedente comma, viene adottato su proposta del Direttore della Struttura dell'I.N.F.N. presso la quale l'assegnatario svolge la propria attività, udito l'interessato.

L'attività di ricerca è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni nello svolgimento dell'attività solo se dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente comprovati.

Art. 13

SEGRETEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnatario verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerati riservati. L'assegnatario si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.

La titolarità del diritto d'autore rimane in capo all'autore. L'Amministrazione Regionale si riserva i diritti di utilizzazione economica. In caso di diffusione o promozione dell'opera in oggetto, si rinvia all'art. 16.3, "Diritto d'Autore", Allegato B, DGR 1463/2019. I rapporti di ricerca e i documenti allegati prodotti al termine del progetto, saranno di proprietà della Regione del Veneto.

L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'I.N.F.N., è regolata dal Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'I.N.F.N. .

Art. 14

L'attività di collaborazione all'attività tecnologica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso, per tutta la durata del contratto.

Al termine del contratto, l'assegnatario deve inviare al Presidente dell'I.N.F.N. una relazione sull'attività complessiva svolta, unitamente al giudizio del responsabile di cui all'art. 11.

Art. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it

Responsabile della Protezione dei Dati: email: dpo@infn.it

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione.

L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

Art. 16

NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e relativo allegato A "Testo unico per i beneficiari", alla DGR n. 671 del 28 aprile 2015 e relativo all'allegato A 'Tabelle standard di costi unitari per la realizzazione di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020', alla DGR n. 1463 dell'8 ottobre 2019 e relativo all'Allegato B, al Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 231 del 10 marzo 2020, e successive modifiche, integrazioni o prescrizioni operative, e alla normativa vigente.

16 GIU. 2020

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Zoccoli)